GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 201 — 28 agosto 1879

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO

approvato col D. R. 21 *agosto* 1879, *n°* 5040 (*Serie* 2ª), *per l'applicazione della legge* 31 *luglio* 1879, *n°* 5038 (*Serie* 2ª), *sulla tassa di fabbricazione dell'alcool.*

Vedi il R. decreto 21 *agosto* 1879, *n.* 5040 (*Serie* 2ª), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1879, n. 201.

TITOLO I.
Disposizioni generali.

CAPO I. — *Denuncia delle fabbriche.*

Art. 1. Chiunque voglia intraprendere la fabbricazione degli spiriti deve presentare, almeno un mese prima di incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale, accompagnata da un tipo dell'opificio e da una esatta descrizione dei relativi locali, indicando:

1. Il casato e il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;
2. Il comune, la via ed il numero dove si attiverà la fabbrica;
3. Il giorno in cui sarà attivata la fabbrica;
4. I locali di cui la fabbrica si comporrà e l'uso cui ciascuno sarà destinato;
5. I recipienti, vasi ed apparati per la conservazione e per la preparazione delle materie che si impiegano nella fabbricazione, non che quelli per la lavorazione e per il deposito dei prodotti, con l'indicazione per ciascuno di essi della capacità;
6. L'orario giornaliero della lavorazione.

In ispecie si descriveranno esattamente gli apparati, i vasi di produzione ed il sistema che sarà seguito per la produzione.

Per le fabbriche di prima categoria si può fare a meno nella denuncia di indicare l'orario giornaliero della lavorazione; come per le piccole distillerie contemplate nell'articolo 11 della legge non è necessario che la denuncia sia corredata del tipo dell'opificio.

Uno degli originali della denuncia, con indicazione del giorno in cui fu presentata, sarà restituito al fabbricante con obbligo di esibirlo ad ogni richiesta.

Art. 2. La denuncia di cui all'articolo precedente deve essere presentata all'agente delle imposte, per essere da questi trasmessa all'intendente di finanza, il quale dà tosto le opportune disposizioni all'ingegnere provinciale del macinato per la verificazione della fabbrica.

Art. 3. La denuncia, limitatamente alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1, ed a quella degli apparati, è obbligatoria anche per coloro che rettificano l'alcool, ovvero che lo raffinano per mezzo di lambicchi per la preparazione dei liquori. Lo è pure per tutti i possessori di lambicchi, anche quando i proprietari non intendano giovarsene o se ne valgano per qualche prodotto accessorio dell'agricoltura o ad altri scopi che alla fabbricazione dell'alcool.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia i chimici e farmacisti, non che gli Istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 30 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici o a scopi scientifici.

Art. 4. I locali, i recipienti, i vasi e gli apparati, devono essere dal fabbricante esternamente numerati e contrassegnati in modo stabile e visibile.

Inoltre nei recipienti, nei vasi e negli apparati deve, a cura del fabbricante, essere indicata la capacità, espressa in misura decimale, in corrispondenza alle indicazioni della denuncia di fabbrica.

Art. 5. Ogni modificazione nei locali di fabbrica, nel loro uso, nella comunicazione dei medesimi con altri, negli apparati di distillazione, nei recipienti per la conservazione delle materie prime, nel sistema di produzione, nei recipienti in cui si custodiscono i prodotti, e, quando occorra, nell'orario giornaliero della lavorazione, deve essere preceduta da una nuova denuncia da farsi dal fabbricante almeno 10 giorni prima all'agente delle imposte, il quale trasmette sollecitamente uno degli originali della denuncia all'ingegnere provinciale del macinato, perchè proceda alla nuova verificazione della fabbrica.

Per le fabbriche di prima categoria, allorquando saranno applicati i misuratori, non occorrerà la denuncia delle modificazioni nel sistema di produzione e nella qualità della materia prima da impiegarsi. E fino a che i misuratori non saranno applicati, la denuncia di tali modificazioni si farà, al momento stesso in cui s'introdurranno, ai delegati alla vigilanza permanente nella fabbrica.

CAPO II. — *Verificazione delle fabbriche.*

Art. 6. Presentata la denuncia di cui al capo precedente, la fabbrica non può essere attivata se prima non sia stata verificata dall'ingegnere provinciale del macinato.

La verificazione si fa in concorso del fabbricante o del suo rappresentante, e deve farsene constare mediante apposito processo verbale da stendersi in doppio originale, uno dei quali deve ritirarsi dal fabbricante o suo rappresentante per rimanere sempre nella fabbrica custodito in quel luogo che sarà specialmente indicato nel verbale stesso.

Art. 7. Nella verificazione della fabbrica devono essere accertate le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati in riscontro alla denuncia della fabbrica. Deve pure essere redatto un tipo completo degli apparati di distillazione, i quali devono essere identificati mediante speciali laminette numerate.

I recipienti, i vasi e gli apparati, devono essere esattamente misurati.

Eseguita la verificazione della fabbrica e rettificate, occorrendo, le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati, il fabbricante è tenuto a surrogare i numeri o le marche, che fossero stati riconosciuti irregolari.

I recipienti, i vasi e gli apparati devono essere muniti, in quanto occorra, del suggello d'ufficio.

Art. 8. Nel processo verbale di verificazione della fabbrica, si devono stabilire le opere che occorrano nei locali e negli apparati per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Sulle eventuali opposizioni del fabbricante contro tali opere, da riportare nel processo verbale, decide l'intendente di finanza.

Capo III. — *Obblighi del fabbricante dopo la verificazione della fabbrica.*

Art. 9. Dal momento della verificazione della fabbrica il fabbricante è tenuto:

1. A collocare sull'esterno della fabbrica una iscrizione che ne indichi l'esistenza;

2. A conservare intatte le indicazioni nei recipienti, nei vasi e negli apparati, ed a notificare entro 24 ore le cancellature espressamente o casualmente fatte;

3. A notificare all'agente delle imposte, nel termine di cui al precedente articolo 5, tutte le variazioni nei locali, nel loro uso, nella comunicazione dei medesimi con altri, nei recipienti per la conservazione e preparazione delle materie prime, nei recipienti in cui si custodiscono i prodotti, ed ove occorra, nell'orario giornaliero della lavorazione.

Art. 10. Cessando del tutto dall'industria, il fabbricante è obbligato a darne sollecita partecipazione all'agente delle imposte; e solo quando abbia ricevuta la conferma della fatta partecipazione, e siano state rimosse dal delegato della Finanza le laminette apposte agli apparati di distillazione, il fabbricante rimane dispensato dall'obbligo di conservare le indicazioni nei locali, nei recipienti e negli apparati di fabbrica.

TITOLO II.

Disposizioni per le fabbriche di 1ª categoria.

Capo I. — *Adattamento delle fabbriche ed applicazione dei misuratori.*

Art. 11. Nelle fabbriche di 1ª categoria la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto determinata dal misuratore meccanico dell'alcool anidro, sistema Siemens, giusta la descrizione posta in fine di questo regolamento.

Il misuratore deve essere applicato ad ogni apparecchio di distillazione.

Gli apparecchi di distillazione devono essere collocati in modo che vi si possa accedere da tutte le parti; ed inoltre devono essere in permanente e sicura comunicazione col rinfrescatoio e col misuratore, come pure muniti dei sigilli della finanza in tutte le loro commettiture.

Lo stesso dicasi dei refrigeranti, i quali, ogniqualvolta ed in qualunque momento lo si riconosca necessario dall'Amministrazione finanziaria, devono essere muniti di doppia parete o custoditi in casse munite di coperchi sigillati.

Art. 12. Il misuratore deve essere fissato sopra una base di ferro la quale sia in comunicazione col suolo.

Deve inoltre essere munito di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverlo dal suo posto, nè aprirlo senza togliere i sigilli.

Ove sotto il locale in cui è situato il misuratore vi fosse un altro ambiente, della chiave di questo devono disporre anche i delegati della finanza.

Art. 13. I tubi in cui vengono avviate le flemme prima che siano passate pel misuratore devono essere accessibili da tutte le parti, colorati in modo speciale, ed inoltre muniti di sigilli in tutte le commettiture, del pari che in tutti i rubinetti.

L'Amministrazione potrà pretendere inoltre che codesti tubi siano costruiti a doppia parete: come pure, che siano colorati eziandio in modo speciale i tubi e condotti per i quali passano i vapori alcoolici.

Art. 14. Gli apparati di rettificazione degli spiriti sono soggetti alla particolare vigilanza dei delegati della finanza durante il tempo in cui funzionano.

Nessuna diretta comunicazione di tubi deve inoltre esistere fra questi apparecchi con quelli di cottura e di distillazione; non ammettendosi altra diretta comunicazione che con i vasi di raccolta dello spirito di prima distillazione.

Art. 15. All'applicazione del misuratore provvede l'ufficio del macinato.

L'ingegnere provinciale del macinato all'atto della verificazione di una fabbrica, ne esamina le condizioni, e giudica se l'applicazione del misuratore possa farsi senz'altro, ovvero se occorrano lavori di adattamento; in quest'ultimo caso provvede alla loro esecuzione.

Art. 16. L'applicazione del misuratore deve effettuarsi dall'ingegnere del macinato in presenza del fabbricante o del suo rappresentante; e la si deve fare constare mediante apposito processo verbale di consegna al fabbricante stesso, il quale deve apporvi la sua firma.

Il processo verbale indicherà esattamente la lettera ed il numero distintivo del misuratore applicato, il numero e la qualità dei suggelli apposti, non che i punti degli apparati di distillazione e simili in cui furono messi; farà risultare in lettere e in numeri le cifre che i contatori del misuratore impiantato segnano dopo fatta la suggellazione; farà risultare eziandio il grado medio approssimativo dello spirito che si ottiene dagli apparecchi di prima distillazione; stabilirà infine, possibilmente di accordo col fabbricante, il prodotto presunto per ogni giorno e per ogni mese di lavoro, tenuto conto della qualità delle materie che si adoperano per la distillazione, dei mezzi di produzione e del tempo della lavorazione.

Il processo verbale deve essere compilato in doppio originale di cui uno rimarrà al fabbricante e l'altro presso l'ufficio tecnico del macinato.

Ove il fabbricante rifiuti di accettare o di firmare il processo verbale, deve essere provveduto d'urgenza perchè gli sia notificato a sue spese per ministero d'usciere.

Capo II. — *Cauzione dei fabbricanti.*

Art. 17. Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica, senza che il fabbricante abbia provato all'agente delle imposte di aver prestato cauzione, da fissarsi, giusta l'articolo precedente, dall'ingegnere provinciale del macinato, in base al presunto ammontare della tassa di due mesi e quindici giorni.

Art. 18. La cauzione si presta mediante semplice deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa.

Può essere anche consentito dall'Amministrazione che venga prestata mediante ipoteca sulla fabbrica.

Può essere infine prestata mediante fideiussione di due persone solventi, purchè siano accettate dall'esattore, e purchè della fideiussione e della accettazione dell'esattore risulti da una di lui dichiarazione scritta.

La cauzione prestata può essere variata dietro richiesta dell'Amministrazione, quante volte durante la lavorazione venisse accertato che non fosse sufficiente a coprire il credito della Finanza. Può eziandio essere variata a richiesta del fabbricante, quando dopo un periodo di sei mesi fosse risultata eccedente alle condizioni del lavoro.

CAPO III. — *Condizioni per la lavorazione.*

Art. 19. La lavorazione di una fabbrica di prima categoria deve essere notificata in iscritto all'agente delle imposte almeno tre giorni prima.

La dichiarazione deve essere compilata in doppio originale, senza correzioni, cancellature od alterazioni. Essa deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1. Il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata la dichiarazione; e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio la lavorazione e il giorno in cui sarà compiuta la distillazione della materia, oltre la indicazione se il lavoro della distillazione continuerà giorno e notte o se sarà limitato alle sole ore del giorno;

2. La qualità delle materie da distillarsi;

3. Gli apparati di distillazione che saranno adoperati con la identificazione degli annessivi misuratori.

Uno degli originali della dichiarazione, munito della firma dell'agente e del suggello di ufficio, dev'essere restituito al fabbricante per essere esibito ad ogni richiesta; un secondo originale deve essere immediatamente trasmesso all'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 20. In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore il fabbricante è tenuto a farne immediata denuncia all'ingegnere provinciale del macinato, il quale procede alla verificazione e compilazione del processo verbale.

La denuncia deve essere stesa in doppio originale, uno dei quali munito della conferma della presentazione deve essere restituito al fabbricante.

Art. 21. Nel caso di cui all'articolo precedente, durante il tempo necessario per le riparazioni o per la sostituzione di un altro misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

Art. 22. Quando per qualunque causa venisse interrotta la lavorazione di una fabbrica nel corso del periodo dichiarato, devesi procedere come all'articolo 20.

Art. 23. Il fabbricante deve tenere nella fabbrica un registro numerato e parafato dall'agente delle imposte, nel quale, oltre alle indicazioni delle dichiarazioni di lavoro, col giorno e l'ora della presentazione, siano trascritte, nei casi di cui ai precedenti articoli 20 e 22, nell'atto stesso della spedizione, le denuncie di guasti nel misuratore o di sospensione del lavoro.

La mancanza di tale trascrizione fa sì che la denuncia si consideri come non presentata.

Nello stesso registro devono essere riportate almeno ogni 24 ore le indicazioni dei contatori del misuratore.

Essendovi in attività più misuratori si deve notare, in ogni registrazione delle indicazioni, anche la lettera ed il numero distintivo del relativo misuratore.

In questo registro, da chiudersi all'atto della liquidazione bimestrale della tassa, si devono notare dai delegati di vigilanza i risultati delle visite periodiche che devono praticare, affine di procedere alla compilazione dei verbali di lettura dei contatori del misuratore.

CAPO IV. — *Accertamento e liquidazione della tassa.*

Art. 24. L'accertamento e la liquidazione della tassa, alla fine di ogni periodo bimestrale, si fanno dall'ingegnere provinciale del macinato.

Le scadenze bimestrali si intendono con la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre.

La tassa liquidata alla fine di ogni bimestre, sarà però ripartita per la riscossione in quattro rate eguali che si riterranno scadute, la prima con la scadenza del bimestre stesso, e le altre successivamente di quindici in quindici giorni.

Art. 25. Alla fine di ogni bimestre l'ingegnere del macinato compila il verbale di verifica del misuratore che deve servire per la liquidazione della tassa.

Prima di procedere alla lettura del misuratore, l'ingegnere esamina accuratamente se i suggelli apposti allo strumento, ai tubi, ecc., siano intatti, e se lo strumento funzioni regolarmente in ogni sua parte, togliendo, ove occorra, il coperchio, per esaminarlo internamente. Dopo ciò procede alla lettura dei numeri segnati dai contatori, ne compila un verbale in doppio originale, ed invita il fabbricante, o chi lo rappresenta, ad assistere a tale compilazione e ad apporre la sua firma. Uno degli originali viene rilasciato al fabbricante.

Art. 26. La liquidazione della tassa, al termine di ogni bimestre, si effettua sulla base dei verbali di cui all'articolo precedente.

Dal numero dei litri di alcool anidro segnati dal rispettivo contatore nel periodo a cui si riferisce la liquidazione della tassa, si deduce il 10 per cento, ed il rimanente si moltiplica per la tassa unitaria.

Art. 27. Nel caso di guasti o di perturbazioni nel misuratore, di cui agli articoli 20 e 21, ed ove la distillazione fosse stata continuata durante il guasto od il perturbamento del misuratore, la tassa sarà liquidata, a contare dall'ultimo verbale di lettura dei contatori precedente al guasto, sulla base della media tassa giornaliera, liquidata nel periodo di un bimestre precedente al giorno in cui il guasto venne denunciato.

Ove il fabbricante non avesse denunciato il guasto, come pure qualora il guasto fosse stato procurato, o fossero stati rotti, manomessi, alterati, o falsificati i suggelli apposti sia allo strumento, sia ai tubi di condotta del liquido, sia a qualunque parte od organo degli apparecchi di distillazione, la tassa sarà liquidata, a partire dal verbale di lettura dei contatori precedente a quello in cui il guasto fu constatato, in base al massimo lavoro giornaliero accertato per quell'apparecchio per un periodo precedente qualsiasi di lavorazione.

Verrà pure liquidata la tassa in base al massimo lavoro giornaliero, quando si scopra un'alterazione o una modificazione nei tubi di condotta od in un organo qualsiasi degli apparecchi della fabbrica, che avesse avuto per iscopo di deviare in tutto o in parte il prodotto dallo strumento misuratore.

Art. 28. Quando la tassa si debba liquidare sul prodotto direttamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione, l'accertamento sarà fatto sul prodotto di prima distillazione, misurandone la quantità negli apparati di raccolta.

In questo caso tali apparati devono essere perfettamente chiusi con suggello di ufficio al coperchio ed alle chiavette di scarico, e devono essere muniti esternamente di manometri le cui graduazioni corrispondano all'ettolitro e suoi multipli e submultipli; e gli apparati stessi non possono essere vuotati senza l'intervento dei delegati della Finanza, e senza che prima siasi proceduto alla compilazione di processo verbale, in analogia del precedente articolo 25.

Nel processo verbale deve essere indicata la quantità di spirito, rilevandola dall'altezza del liquido segnata nei manometri, ed il suo grado di forza misurato coll'alcoolometro centesimale alla temperatura normale.

Gli accertamenti surriferiti servono di base all'ingegnere provinciale del macinato per la liquidazione della tassa; alla quale si procede moltiplicando la quantità in gradi riscontrata, dedotto il 10 per cento, per la tassa unitaria.

Art. 29. Nelle fabbriche in cui non esistano apparati di raccolta, o non vi sia manometro, il prodotto sarà raccolto alla pre-

senza dei delegati della Finanza entro apposite botti o appositi recipienti che saranno stati precedentemente marcati e misurati, e nei quali dovrà essere indicata esternamente la esatta capacità in misura metrica decimale. Nel resto si procederà come all'articolo precedente.

Art. 30. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del periodo bimestrale, l'ingegnere provinciale del macinato, dopo eseguita la liquidazione della tassa, trasmette all'Intendenza di finanza l'elenco delle somme dovute da ciascun fabbricante, corredato degli originali delle dichiarazioni di lavoro e dei registri di fabbrica.

Contro gli errori materiali incorsi nella liquidazione della tassa il fabbricante può ricorrere all'intendente di finanza, il quale, udito l'ingegnere provinciale del macinato, dispone, quando occorra, per gli opportuni disgravi o rimborsi.

Le somme da rimborsarsi sono abbuonate ai fabbricanti sulle rate immediatamente successive, quante volte il fabbricante non richieda il rimborso con mandato diretto.

Le somme dovute dal fabbricante e non comprese per qualsiasi causa nella rata a cui si riferisce il debito sono a cura dell'ingegnere provinciale comprese nella prima liquidazione successiva alla scoperta della omissione o dell'errore.

CAPO V. — *Restituzione del dazio doganale sul cereale estero adoperato per la distillazione dello spirito.*

Art. 31. Il fabbricante che adoperi per la distillazione cereale estero, e intenda avere rimborsato il dazio doganale di importazione, deve ciò esprimere nella dichiarazione d'importazione del cereale e indicare la fabbrica in cui il cereale sarà distillato.

La Dogana, compiute le operazioni prescritte, rilascia una bolletta di accompagnamento, all'appoggio della quale il genere deve essere verificato alla introduzione nella fabbrica.

Art. 32. Per ottenere il rimborso del dazio doganale pagato alla importazione, il fabbricante deve presentarne dimanda in carta bollata all'intendente di finanza della provincia.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° La bolletta del dazio doganale pagato alla importazione;

2° L'attestato dell'ingegnere provinciale del macinato che la quantità di cereale estero, per la quale si richiede il rimborso del dazio, sia stata adoperata nella produzione dell'alcool.

TITOLO III.

Disposizioni per le fabbriche di 2ª categoria.

CAPO I. — *Determinazione della produttività e della tassa giornaliera.*

Art. 33. La determinazione della produttività e della tassa giornaliera è fatta dall'ingegnere provinciale del macinato, ed è sottoposta per l'approvazione alla rispettiva Direzione tecnica.

L'ingegnere provinciale deve tener conto di tutti gli elementi che influiscono sulla produttività dei lambicchi, e cioè:

a) Della quantità, sia in volume che in peso, della materia prima (vinaccie, o frutta, o radici, ecc.) che s'introduce in ciascun lambicco ad ogni operazione, tenuto conto, oltrechè della capacità e della forma di ciascun lambicco, anche del volume della cupola (cappello);

b) Della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a fuoco lento od a fuoco vivo, se a riscaldamento diretto o col mezzo del vapore;

c) Se trattasi di vinaccie, della qualità e provenienza di esse, se siano sottoposte prima della distillazione ad una o più torchiature e se venga ricavato il secondo vino (vinello);

d) Del grado di umidità della materia prima da distillare, tenuto presente anche il tempo durante il quale rimanga nei depositi prima di essere sottoposta alla distillazione;

e) Se dalla materia prima venga estratta direttamente l'acquavite oppure si produca la flemma; e se trattasi di vinaccia, se si proceda alla estrazione del cremor di tartaro;

f) Dell'orario giornaliero di lavorazione cui ha dichiarato di attenersi il fabbricante;

g) Finalmente di ogni altro elemento che si riconosca abbia una diretta influenza sulla qualità e quantità del prodotto della distillazione.

Art. 34. Quando si voglia adoperare il vino per la distillazione, alla determinazione della produttività e della tassa giornaliera può essere proceduto, in contraddittorio del fabbricante, dopo presentata la dichiarazione di lavoro ed in seguito ad analisi diretta della ricchezza alcoolica del vino da distillare.

Art. 35. Nel procedere alla prima determinazione della produttività e della tassa giornaliera, l'ingegnere del macinato si varrà di tutti gli elementi che sono a sua cognizione circa alla quantità di prodotto per ciascuna fabbrica; ed allorquando si riconosca necessaria la revisione della tassa, terrà conto di tutti gli elementi indicati negli articoli precedenti e che la pratica gli avrà potuto somministrare nel periodo di osservazione trascorso dalla prima determinazione della tassa stessa fino al momento della revisione.

Art. 36. Procedendosi alla revisione della tassa, la ricchezza alcoolica delle materie prime potrà essere determinata mediante esperimenti diretti, accertando la quantità e il grado di forza della flemma ottenuta per ogni operazione di distillazione.

Tali esperimenti potranno eziandio essere fatti, mediante un lambicco di prova, sopra una certa quantità di materia prima che rappresenti un campione medio di quella che viene distillata in quella data località e in quella data fabbrica.

Art. 37. Per la determinazione della produttività e della tassa giornaliera, l'ingegnere del macinato deve attenersi alla formula seguente:

$$T = V \times N \times Q \times 0{,}30$$

nella quale:

T rappresenta la tassa giornaliera espressa in lire e centesimi;

V il volume in ettolitri della materia prima; e se trattisi di vinaccie, il volume in ettolitri delle vinaccie sfuse e sciolte per ogni riempimento di lambicco;

N il numero dei riempimenti per ciascun giorno di lavoro;

Q la produzione media in gradi di alcool anidro, per ogni ettolitro di materia prima impiegata.

CAPO II. — *Notificazione ed effetti della produttività e della tassa giornaliera.*

Art. 38. La proposta della produttività e della tassa giornaliera, approvata dalla Direzione tecnica, è dall'ingegnere provinciale del macinato, mediante un delegato dell'autorità finanziaria, fatta notificare al fabbricante, cui viene rilasciato uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale, sottoscritto dal fabbricante è munito della data della notificazione e della firma di chi la eseguì, viene restituito all'ingegnere provinciale.

Se il fabbricante non voglia, o non possa sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della Finanza indicherà tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegnerà l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un suo dipendente; ed in mancanza di questi, affiggerà l'atto alla porta della casa del fabbricante, e quando questa non sia nel comune, alla porta della fabbrica, indicando queste circostanze nell'atto stesso.

Un elenco delle quote intimate viene dall'ingegnere provinciale del macinato trasmesso all'intendente di finanza della provincia.

Art. 39. Quando il fabbricante rifiuti la tassa notificatagli dall'Amministrazione, deve, nei quindici giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto per provocare il giudizio della Commissione circondariale.

Il ricorso deve essere presentato in doppio originale, e vi deve essere allegato l'atto di notificazione della tassa.

Il ricorso non è ammesso se il fabbricante non dichiari in esso la tassa che è disposto ad accettare, se non presti il deposito anticipato per le eventuali spese del giudizio, e se preventivamente non abbia prestato una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione e quella che è disposto ad accettare, la quale verrà intanto sempre pagata alle relative scadenze.

Questa cauzione non si presta, quando il fabbricante dichiari di voler pagare, durante il tempo da decorrere per il giudizio della Commissione, la tassa proposta dall'Amministrazione, salvo il conguaglio.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge alla parte con dichiarazione d'inammissibilità. In caso diverso egli fa consegnare all'ingegnere provinciale del macinato uno degli originali, e trasmette l'altro al presidente della Commissione circondariale.

Art. 40. La tassa diventa definitiva:

1° Quando siano scorsi i quindici giorni dalla notificazione, senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere la determinazione della Commissione circondariale;

2° Quando la Commissione circondariale siasi pronunciata, salvo gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge.

Capo III. — *Costituzione e giudizio delle Commissioni circondariali.*

Art. 41. Le Commissioni circondariali sono costituite nel mese di settembre di ogni anno con dichiarazione del prefetto, viste le deliberazioni degli enti che devono esservi rappresentati.

I membri di tali Commissioni possono essere rieletti.

La Commissione costituita per un anno dura in funzione finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. 42. La Commissione circondariale sceglie il presidente nel suo seno; e deve far noto al pubblico il luogo delle sue adunanze. Essa si aduna nel capoluogo del circondario, o (per le provincie venete) del distretto, e nel locale della Prefettura, o della Sottoprefettura, o del Commissariato distrettuale.

Art. 43. Il presidente convoca la Commissione e fa notificare alle parti il giorno dell'adunanza, perchè possano farsi rappresentare.

Art. 44. La Commissione deve emettere la sua decisione e comunicarla al prefetto entro 30 giorni dalla data della trasmissione del ricorso.

La decisione è esecutiva con dichiarazione del prefetto, che la fa notificare immediatamente alle parti.

Le spese del giudizio sono a carico dell'Amministrazione, se la quota determinata dalla Commissione è eguale a quella offerta dal fabbricante. Sono invece a carico del fabbricante se la quota determinata è eguale a quella proposta dall'Amministrazione. Sono infine ripartite fra le parti in ragione della rispettiva succombenza quando la quota determinata dalla Commissione è intermedia fra la quota determinata dall'Amministrazione e quella offerta dal fabbricante.

Capo IV. — *Revisione della produttività e della tassa giornaliera.*

Art. 45. All'uopo della revisione della produttività e della tassa giornaliera, l'ingegnere provinciale del macinato deve rendersi conto, nel corso della lavorazione delle fabbriche, degli effetti delle determinazioni vigenti, e se non si verifichi sperequazione fra le fabbriche.

Quando creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, seguendo le norme del precedente articolo 33.

Art. 46. La nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera è intimata al fabbricante, nei modi e per gli effetti di cui negli articoli 38 e seguenti del presente regolamento.

Art. 47. Se il fabbricante rifiuta la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, deve ricorrere al Prefetto nel modo determinato dall'articolo 39.

Art. 48. Il fabbricante, che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera, deve presentarne dimanda all'ufficio provinciale del macinato proponendo la tassa che sarebbe disposto ad accettare.

L'ufficio rilascia ricevuta della domanda.

L'ingegnere provinciale provoca la decisione della direzione tecnica, e partecipa al fabbricante l'accettazione dell'offerta, o pure notifica, nel termine di venti giorni, la tassa proposta dall'Amministrazione.

Se il fabbricante non accetta la decisione dell'Amministrazione, deve ricorrere al Prefetto nel termine e con le forme indicate all'articolo 39.

Art. 49. Allorchè per iniziativa dell'Amministrazione od in seguito a domanda del fabbricante siasi fatto luogo alla revisione, la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera entra in vigore a partire dalla prima dichiarazione di lavoro, successiva a quella in corso.

Quando però la revisione abbia avuto luogo nell'interesse della Finanza, in causa di variazioni nelle condizioni di lavoro non denunciate dal fabbricante, gli effetti della nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, comincieranno a decorrere dal momento dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 50. Nel caso previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, per la revisione della produttività e della tassa giornaliera si procede come per la prima determinazione.

Capo V. — *Accertamento della tassa mediante la vigilanza permanente o con l'applicazione del misuratore.*

Art. 51. Quando l'Amministrazione finanziaria o il fabbricante intendano rifiutare la determinazione della Commissione circondariale circa la produttività e la tassa giornaliera, il rifiuto deve essere notificato fra le parti entro dieci giorni dalla intimazione della decisione della Commissione circondariale, con dichiarazione di voler sostituita nella fabbrica la vigilanza permanente.

Gli effetti della decisione della Commissione circondariale sono limitati in questo caso fino al tempo compreso nella dichiarazione di lavoro in corso.

Art. 52. Avvenendo che pel rifiuto di una delle parti ad accettare la determinazione della Commissione circondariale si debba sostituire nella fabbrica la vigilanza permanente esercitata a spese della parte richiedente, sarà proceduto in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per la vigilanza permanente nelle fabbriche di prima categoria.

Art. 53. Ove l'Amministrazione finanziaria, facendo uso della facoltà conferitale dalla legge, e indipendentemente anche dal caso previsto nei due articoli precedenti, voglia applicare il misuratore meccanico in una fabbrica di seconda categoria, deve notificare la sua decisione al fabbricante almeno quindici giorni prima di mandarla ad effetto.

A tale notificazione si procede con le forme dell'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 54. Alle fabbriche di seconda categoria, nelle quali venga applicato il misuratore meccanico, sono estese le disposizioni dei capi I e III, titolo II, di questo regolamento.

CAPO VI. — *Cauzioni dei fabbricanti.*

Art. 55. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente regolamento, concernenti la cauzione da prestarsi dai fabbricanti di prima categoria, sono estese a quelli della seconda categoria.

Per gli esercenti però delle piccole distillerie, indicate dall'articolo 11 della legge, la cauzione è limitata alla tassa corrispondente al tempo della lavorazione effettuabile nel corso della campagna distillatoria, quando tale lavorazione non abbia ad eccedere il periodo di un mese; e alla tassa corrispondente ad un mese e mezzo della lavorazione, quando questa debba oltrepassare il periodo di un mese.

In mancanza della cauzione, la lavorazione per queste piccole distillerie può essere consentita mediante deposito nella cassa dell'esattore della tassa corrispondente al periodo compreso nella dichiarazione di lavoro da presentarsi giusta gli articoli seguenti. In questo caso, alla dichiarazione di lavoro sarà unita la ricevuta di deposito rilasciata dall'esattore.

CAPO VII. — *Condizioni per la lavorazione.*

Art. 56. Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica di seconda categoria senza che se ne sia fatta dichiarazione in iscritto 24 ore prima.

La dichiarazione deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1° Il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione durante il mese solare in cui viene presentata la dichiarazione, cioè:

a) Il giorno e l'ora in cui comincierà il riempimento del lambicco;

b) Il giorno e l'ora in cui la distillazione sarà ultimata;

2° L'orario giornaliero della lavorazione;

3° La qualità delle materie che devono essere lavorate;

4° La produttività e la tassa giornaliera dell'apparato o degli apparati da adoperarsi, non che il numero distintivo di essi.

Art. 57. La distillazione della flemma, per regola, deve aver luogo in apparati di distillazione diversi da quelli destinati alla distillazione delle materie prime, e durante il periodo della lavorazione dichiarata.

Tuttavia, se nella fabbrica non esista che un solo apparato di distillazione, la flemma raccolta in più giorni potrà essere distillata nell'istesso apparato destinato alla distillazione delle materie prime in giorni non compresi nel periodo della lavorazione dichiarata, purchè ne sia fatta menzione nella dichiarazione di lavoro.

Art. 58. Dove in una fabbrica di seconda categoria sia stata sostituita la vigilanza permanente o sia stato applicato il misuratore meccanico, la dichiarazione di lavoro dovrà contenere i dati indicati dall'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 59. Per le piccole distillerie alle quali si riferisce l'art. 11 della legge, anche senza la presentazione di una nuova denuncia di fabbrica, la dichiarazione potrà limitarsi ad un periodo inferiore ad un giorno di lavoro, purchè il tempo determinato per la lavorazione corrisponda ad un intiero numero di riempimenti del lambicco; in tal caso la produttività e la tassa giornaliera vengono proporzionalmente ridotte in relazione alla lavorazione dichiarata.

Art. 60. La dichiarazione di lavoro deve essere compilata in doppio originale senza correzioni, cancellature od alterazioni, e notificata all'agente delle imposte; il quale, constatata la regolarità di essa, stacca gli avvisi da trasmettersi ai delegati alla vigilanza, e restituisce uno degli originali della dichiarazione, munito della firma e del suggello di ufficio, al fabbricante, per essere esibito ad ogni richiesta, comunicando immediatamente l'altro originale all'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 61. Per le piccole distillerie contemplate nell'articolo 11 della legge, la dichiarazione può essere fatta verbalmente all'agente delle imposte, il quale deve scriverla negli appositi stampati, consegnandone una copia col bollo di ufficio alla parte, e trasmettendo l'altra all'ingegnere provinciale del macinato.

Contemporaneamente, l'agente stacca gli avvisi da comunicare, l'uno all'Autorità comunale incaricata di accertare la durata delle distillazioni; l'altro agli agenti della Finanza.

Art. 62. La dichiarazione non può essere accettata, se i dati di essa non siano corrispondenti a quelli che servirono per la determinazione della produttività e della tassa giornaliera; al quale uopo l'ingegnere provinciale del macinato deve comunicare agli agenti delle imposte i dati necessari, per norma nella accettazione delle dichiarazioni di lavoro.

Art. 63. Compiuta la lavorazione dichiarata, deve essere ritirato l'originale della dichiarazione, che, giusta l'articolo 60, è in potere del fabbricante, e deve essere trasmesso all'ingegnere provinciale del macinato con le attestazioni del delegato alla vigilanza.

Nel caso dell'articolo 61, la dichiarazione esistente nella distilleria deve essere ritirata dall'Autorità comunale, che deve trasmetterla del pari all'ingegnere del macinato, fornita delle medesime attestazioni.

Art. 64. Gli impedimenti nella lavorazione non danno diritto a revisione della dichiarazione.

Tuttavia se l'uso dell'apparato di distillazione fosse reso affatto impossibile per caso di forza maggiore, si potrà ripetere la revisione della dichiarazione, purchè il fatto sia stato immediatamente denunciato all'agente delle imposte, incaricato di ricevere la dichiarazione.

La denuncia deve essere fatta in iscritto e in doppio originale, uno dei quali dovrà essere restituito al fabbricante con certificato di presentazione.

Nel processo verbale, da redigersi dagli agenti di sorveglianza subito dopo la denuncia, deve farsi constare delle cause della interruzione del lavoro, nonchè della apposizione dei suggelli agli apparati della fabbrica.

CAPO VIII. — *Liquidazione della tassa.*

Art. 65. La liquidazione della tassa per le fabbriche di seconda categoria si fa alla fine di ogni periodo bimestrale sulla base delle dichiarazioni di lavoro e degli atti di notificazione della produttività e della tassa giornaliera, secondo le norme dell'articolo 24 del presente regolamento.

Sulle risultanze di tale accertamento, l'ingegnere provinciale del macinato determina l'ammontare della tassa dovuta da ciascun fabbricante, e trasmette all'Intendenza di finanza, insieme agli originali delle dichiarazioni di lavoro ritirati dalle fabbriche, l'elenco delle somme dovute.

Art. 66. Quanto alle piccole distillerie di cui all'articolo 11 della legge, per le quali la liquidazione della tassa deve essere eseguita alla fine della lavorazione, quando essa non ecceda il termine di un mese, e alla fine del mese nel caso contrario, l'ingegnere del macinato provvede come all'articolo precedente, conteggiando però in una sola rata, da reputarsi scaduta con la fatta liquidazione, la tassa a carico di ciascun fabbricante, e separando la parte dovuta allo Stato da quella dovuta ai comuni.

Art. 67. Per le fabbriche di seconda categoria cui fosse stata applicata la vigilanza permanente o il misuratore, l'accertamento

e la liquidazione della tassa seguiranno con le norme del capo IV, titolo II, del presente regolamento.

TITOLO IV.

Riscossione della tassa.

Art. 68. Per la riscossione della tassa, l'intendente di finanza, il 5 ed il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale per ciascuna esattoria, ed in doppio originale, quattro distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente e a tutto il giorno 15 del mese in corso, e dovute:

a) Dai fabbricanti di prima categoria;

b) Dai fabbricanti di seconda categoria che pagano la tassa sulla produttività giornaliera della fabbrica;

c) Dai fabbricanti di seconda categoria che pagano la tassa mediante la vigilanza permanente della Finanza, o mediante il misuratore meccanico;

d) Dagli esercenti le piccole distillerie cui si riferisce l'articolo 11 della legge.

Pel rimanente, ed anche nel caso di fabbricanti che fossero autorizzati a versare direttamente in Tesoreria le somme dovute, sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 3 al 16 e dal 18 al 23 inclusivi, nonchè dell'articolo 35 del Regio decreto 25 agosto 1876, n. 3305, per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Art. 69. Negli elenchi delle quote di tassa dovute dagli esercenti le piccole distillerie, devono tenersi distinte le somme dovute allo Stato da quelle spettanti al Comune.

Le somme spettanti al Comune sono trattenute dall'esattore a disposizione del Comune stesso.

TITOLO V.

Estrazione di acquavite con esenzione di tassa.

L'esenzione della tassa, fino a mezzo ettolitro all'anno, è consentita per le sole distillazioni d'acquavite, di spirito cioè fino a 70 gradi, effettuate per conto ed uso proprio e non d'altrui, e da materie prodotte dal suolo dove segue la lavorazione, in locali ivi esistenti e previamente denunciati.

Art. 71. Coloro che intendono approfittare dell'esenzione stabilita dall'articolo precedente devono, almeno 15 giorni prima d'incominciare la lavorazione, presentare dimanda in carta semplice all'ufficio provinciale del macinato per mezzo del sindaco del comune, indicando tassativamente:

1° Il locale della lavorazione;

2° La qualità della materia da distillare, ed il fondo in cui tale materia fu raccolta o sia per raccogliersi;

3° Il numero di identificazione e la capacità dell'apparato per la distillazione;

4° La quantità dell'acquavite da prodursi nel limite di cinquanta litri.

La dimanda deve essere corredata dell'attestazione del sindaco che la materia da distillare proviene dai fondi del richiedente e che la quantità di acquavite da estrarre deve servire ad esclusivo uso del medesimo.

L'ingegnere provinciale del macinato, ricevuta la dimanda, stabilisce il tempo continuativo durante il quale l'apparato di distillazione può essere adoperato in esenzione di tassa, e ne fa diretta notificazione al proprietario.

Art. 72. Quando il proprietario intenda incominciare la lavorazione, deve farne dichiarazione anche verbale, all'agente delle imposte, in base agli articoli 56 e 61 del presente regolamento, esibendo l'atto con cui l'ingegnere provinciale gli ha notificato qual tempo gli sia conceduto alla distillazione. Pel rimanente sarà osservato il disposto dell'istesso articolo 61 e del 63.

TITOLO VI.

Rettificazione e trasformazione di spirito con esenzione di tassa.

Art. 73. Chi voglia rettificare o trasformare lo spirito pel quale sia stata pagata la tassa, deve farne dichiarazione per iscritto in doppio originale all'agente delle imposte, indicando, oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della fabbrica:

1° La quantità ed il grado di forza dello spirito che adopera come materia prima;

2° La provenienza dello spirito da rettificare o trasformare, cioè se prodotto dallo stesso dichiarante od acquistato da altri;

3° L'apparato che sarà adoperato per la rettificazione o la trasformazione;

4° Il tempo continuativo della lavorazione;

5° La qualità ed il grado di forza del nuovo prodotto da ottenere.

Art. 74. L'Amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere dal fabbricante la prova del pagamento della tassa di fabbricazione, se trattasi di spirito indigeno, e dei diritti di importazione se provenga dall'estero.

Quando si tratti di spirito acquistato sul mercato, basta che il fabbricante ne giustifichi la provenienza offrendo le prove dello acquisto.

Art. 75. Durante l'inattività della fabbrica, gli apparati di rettificazione o di trasformazione devono essere posti fuori d'uso mediante suggellazione.

TITOLO VII.

Importazione dall'estero.

Art. 76. Agli effetti della riscossione del dazio doganale e della sovratassa, la quantità in ettolitri degli spiriti provenienti dall'estero in botti o in caratelli è dedotta dal peso netto, riducendo il peso in volume mediante la tabella *A* unita al presente regolamento.

Art. 77. Il peso netto si determina deducendo per i recipienti le tare legali secondo la tabella *B* unita a questo stesso regolamento.

Tanto l'importatore, quanto l'Amministrazione, avranno facoltà di richiedere l'applicazione della tara reale, nel qual caso l'operazione della vuotatura e del riempimento dei recipienti dev'essere fatta a cura dell'importatore.

TITOLO VIII.

Restituzione della tassa per lo spirito esportato all'estero.

Art. 78. Per la restituzione della tassa di fabbricazione pagata all'interno sullo spirito esportato all'estero in natura occorre la presentazione della bolletta intestata al nome del fabbricante esportatore, munita dell'attestazione di uscita per parte della dogana.

Per fare l'esportazione deve essere presentata dichiarazione all'agente delle imposte, indicante la quantità e qualità dello spirito da esportarsi, la dogana per la quale deve seguire l'uscita, ed il termine entro cui ne sarà fatta l'esportazione.

L'agente delle imposte appone sulla dichiarazione l'attestato della presentazione, e la comunica all'ingegnere provinciale del macinato, il quale provvede per la verificazione dello spirito da esportarsi e per l'applicazione dei suggelli ai recipienti. Le bottiglie devono essere raccolte in ceste alle quali si applicano i suggelli.

La dogana di uscita, con la scorta dell'anzidetta dichiarazione, accertata l'incolumità dei suggelli, e dietro verificazione della quantità e qualità dello spirito da esportarsi, rilascia la bolletta d'uscita, all'appoggio della quale, non che della dichiarazione di esportazione e della prova del pagamento della tassa di fabbrica-

zione, il fabbricante può ottenere dalla Intendenza di finanza della provincia la restituzione della tassa nella misura stabilita dalla legge.

Art. 79. La bolletta di uscita di cui all'articolo precedente deve essere rivestita del visto uscire o del visto imbarcare, nei modi prescritti dal regolamento doganale.

Art. 80. Il Ministro delle Finanze, udito il Consiglio d'industria e commercio, stabilisce per ogni regione vinicola da cui si esporti vino all'estero in botti con aggiunta di spirito, e occorrendo per ogni qualità di vino, la ricchezza alcoolica abituale del vino ivi prodotto.

Per regioni vinicole si devono intendere quei territori in cui per analogia di condizioni si producano vini dotati di forze alcooliche non troppo dissimili.

Nel determinare la ricchezza alcoolica abituale, devono escludersi dal computo i casi eccezionali, e si deve prendere la media dei risultati di più anni.

Art. 81. Coloro che preparano vino da esportare ed intendano ottenere la restituzione della tassa per lo spirito aggiunto, non che quelli che vogliano ottenere l'istessa restituzione per lo spirito aggiunto ai liquori ed ai mosti, devono farne denuncia all'intendente di finanza della provincia, indicando dove tengano la fabbrica od il deposito.

Per ogni spedizione all'estero devesi presentare all'agenzia delle imposte una dichiarazione scritta in doppio originale, indicante:

1° La quantità e la provenienza del vino, dei liquori o dei mosti da esportarsi;

2° La forza alcoolica del liquido se trattasi di vino o di liquori, e la quantità dello spirito aggiunto se trattasi di mosti;

3° La dogana dalla quale seguirà l'uscita.

L'agente delle imposte procede con le norme dell'articolo 78.

Art. 82. Per ottenere la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai mosti bisogna che all'atto della denuncia, di cui all'articolo precedente, l'esportatore si sottoponga alle condizioni prescritte dal regolamento doganale per i depositi in magazzini di proprietà privata, e che le operazioni di miscela con lo spirito siano fatte in presenza degli agenti finanziari i quali devono farne constare mediante processo verbale.

Art. 83. A cura dell'ingegnere provinciale del macinato devesi constatare, non solo la quantità del vino conciato, dei liquori o dei mosti da esportarsi, ma anche la loro reale ricchezza alcoolica, facendone attestazione sulla dichiarazione e suggellando le botti.

Queste, accompagnate da tale dichiarazione, si presentano alla dogana d'uscita, la quale accertatane l'identità, rilascia corrispondente bolletta.

Art. 84. La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato o dei liquori da esportarsi, si fa col mezzo della distillazione e mediante speciali apparati somministrati dall'Amministrazione.

La ricchezza alcoolica dei mosti si desume dai processi verbali di cui all'articolo 82.

Art. 85. Per ottenere la restituzione della tassa per lo spirito aggiunto al vino conciato, ai liquori ed ai mosti esportati, il fabbricante esportatore presenta all'Intendenza di finanza la dichiarazione e bolletta di cui all'articolo 83 munita delle attestazioni prescritte a seconda dei casi dal regolamento doganale.

Se trattasi di vino, la restituzione gli viene conteggiata colla formola

$$G = \frac{110}{100-\alpha}(a - \alpha)$$

nella quale a rappresenta il grado alcoolico del vino conciato, e α il grado alcoolico del vino naturale stabilito secondo l'articolo 80.

Sostituendo nella formola i valori di a e di α, il risultato G rappresenterà la quantità, in gradi di alcool assoluto, aggiunta in un ettolitro.

Cosicchè la quantità complessiva in gradi di alcool sulla quale deve essere restituita la tassa, si avrà moltiplicando i gradi dell'alcool aggiunto in ogni ettolitro di vino conciato per la quantità degli ettolitri dell'istesso vino conciato; e la tassa da restituirsi si avrà moltiplicando la resultante cifra, dedotta come sopra, per il coefficiente unitario di $\frac{8}{10}$ di lire 0,30, ossia per lire 0,24.

Se trattasi di liquori o di mosti, la restituzione viene conteggiata sulla quantità di spirito risultante dalle verificazioni.

Art. 86. In via eccezionale nei casi di esportazione di vini conciati, e purchè la miscela si effettui 24 ore prima della esportazione, potrà essere accordata la restituzione della tassa sull'alcool aggiunto alla presenza degli agenti doganali, e con le altre cautele da determinarsi dall'Amministrazione, quando sia provato il pagamento della tassa stessa per parte del fabbricante esportatore ed assicurata l'effettiva esportazione dei vini medesimi.

TITOLO IX.
Sorveglianza.

Capo I. — *Delegati alla sorveglianza ed estensione della sorveglianza.*

Art. 87. Sono delegati dell'Amministrazione finanziaria per la sorveglianza sulle fabbriche di spiriti:

1° Gli ispettori e i sottoispettori delle gabelle;

2° Gli ispettori e gli ingegneri del macinato, non che i dipendenti capisquadra, operai verificatori ed agenti;

3° i Reali carabinieri;

4° La guardia doganale;

5° Gli agenti dei comuni;

6° Gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza.

Art. 88. In relazione all'articolo 23 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827, sono sottoposti a particolare sorveglianza i locali dove si fabbricano spiriti, ovvero si rettificano o si trasformano in qualunque modo per farne liquori, e così pure i locali nei quali si tengono apparati e si conservano prodotti e materie da fabbricare spirito e quelli in cui se ne fa la preparazione, non che l'abitazione del produttore, se trovisi in comunicazione con la fabbrica o serva ad alcuno degli accennati usi.

Sono egualmente soggetti a sorveglianza i locali nei quali si compie la produzione di spirito esente da tassa, e quelli annessivi anche se facienti parte dell'abitazione del produttore.

Capo II. — *Sorveglianza dei Comuni.*

Art. 89. La sorveglianza dei Comuni si esercita sulle piccole distillerie, di cui all'articolo 11 della legge, per mezzo dei loro speciali delegati muniti di patente e da equipararsi alle guardie daziarie.

Art. 90. Per l'esercizio di tale sorveglianza devono i Comuni:

1° Curare, secondo le istruzioni che saranno diramate dal Ministero delle Finanze, che sieno rimossi i suggelli agli apparati al principio della lavorazione dichiarata, e che siano riapposti appena spirato il termine dichiarato per la lavorazione, facendone menzione sulla dichiarazione;

2° Adempiere esattamente ad ogni altro obbligo loro demandato col presente regolamento, specialmente per quanto concerne le distillazioni in esenzione di tassa.

Art. 91. La sorveglianza affidata ai Comuni non toglie all'Amministrazione finanziaria il diritto e l'obbligo di procedere per proprio conto a verificazioni straordinarie, sia per accertare che la lavorazione nelle distillerie proceda in conformità della dichiarazione e che abbia luogo nelle condizioni di fatto onde venne determinata la produttività e la tassa giornaliera, sia per sindacare l'operato dei delegati dei Comuni.

Art. 92. Dove l'Autorità comunale non adempia il suo cómpito,

l'intendente di finanza, dopo accertato il fatto o l'inadempimento, diffiderà il Comune, che, quante volte non si metta immediatamente in regola, sarà dichiarato decaduto, per le fabbriche che non avrà regolarmente sorvegliate, dalle attribuzioni assegnategli dall'articolo 11 della legge, ed il servizio sarà assunto direttamente dagli agenti della Finanza.

Art. 93. Quando non ostante il diffidamento il Comune continuasse nell'inadempimento dei suoi obblighi, l'intendente di finanza facendo constare del fatto mediante processo verbale da assumersi dai suoi delegati, dichiarerà con apposito decreto il decadimento del Comune, per le fabbriche che non avrà regolarmente sorvegliate, dalle attribuzioni assegnategli dall'articolo 11 della legge, e provvederà perchè la sorveglianza sia assunta dagli agenti incaricati dall'Amministrazione finanziaria, facendo affiggere il relativo avviso all'Albo pretorio.

Art. 94. Contro la decisione dell'intendente il Comune potrà ricorrere al Ministro delle Finanze.

Art. 95. Nei casi di decadimento dei Comuni dalle attribuzioni loro demandate dall'articolo 11 della legge, la metà della tassa concessa al Comune sarà devoluta in tutto o in parte all'Amministrazione, a seconda che al Comune sia sottratta la vigilanza di tutte le fabbriche o di alcune soltanto.

TITOLO X.
Reati, contravvenzioni e pene.

Art. 96. Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati dagli agenti della Finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito col carcere da 1 a 6 mesi.

Quando avvenga uno dei reati indicati in quest'articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri strumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

In tutti questi casi, oltre le pene suddette, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dai seguenti articoli 98 e 99.

Art. 97. Cadono in contravvenzione i fabbricanti:

1° Che non diano subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno misuratore applicato dall'Amministrazione;

2° Che guastino, demoliscano o modifichino menomamente ed in modo qualsiasi i lavori fatti dall'Amministrazione per applicare gli apparecchi misuratori nella fabbrica;

3° Che continuino a lavorare in caso di guasto del misuratore, dopo aver dichiarato di voler sospendere la lavorazione fino alla riparazione del guasto;

4° Che alterino le numerazioni e le indicazioni apposte ai misuratori e agli apparecchi, tubi di condotta e altri congegni annessi.

Chiunque cada in una qualsiasi delle contravvenzioni sopra indicate, sarà sottoposto alla multa da lire 50 a lire 500.

Art. 98. È punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque:

1° Metta mano alla fabbricazione dell'alcool prima che sia in fabbrica un originale della dichiarazione di lavoro, munito della firma dell'Autorità competente;

2° Rettifichi o trasformi in liquori, od altre bevande spiritose, alcool pel quale non fu pagata la tassa di fabbricazione o la sopratassa con gli altri diritti di entrata, se proviene dall'estero;

3° Abusi della concessione di produrre acquavite con esenzione di tassa, fabbricandone una quantità maggiore di mezzo ettolitro o prolungandone la distillazione oltre il termine a tal uopo concesso;

4° Continui la fabbricazione dopo e finchè duri la sospensione dell'esercizio nel caso di mancato pagamento della tassa dovuta.

Art. 99. Si commette la contravvenzione prevista dal numero 1 dell'articolo precedente quando, senza che sia presentata la denuncia di fabbrica o senza che sia in fabbrica un originale della dichiarazione di lavoro debitamente vidimato dall'Autorità competente:

1° S'accenda il fuoco o s'immetta il vapore negli apparati distillatori per la fabbricazione dell'alcool;

2° Si estragga o siasi cominciato ad estrarre in qualunque modo alcool;

3° Si immettano materie (vinaccie od altro) nelle caldaie degli apparecchi distillatori.

In questi casi la multa verrà stabilita in base alla tassa corrispondente:

a) Alla quantità e grado di forza del prodotto riscontrato, sia raccolto nei recipienti, sia deviato in qualsivoglia apparecchio, vaso od altro;

b) Alla quantità di materia riscontrata nelle caldaie degli apparati distillatori nelle fabbriche di seconda categoria: e ciò in base alla produttività e alla tassa giornaliera stabilita dall'ingegnere del macinato, se trattasi di una fabbrica già esercitata, oppure in base alla quota da stabilirsi, se trattasi di fabbrica non esercitata.

Art. 100. Si commette la contravvenzione prevista dal numero 2 dell'art. 98 quando non si possa giustificare il pagamento della tassa interna o dei diritti doganali e della sovratassa, o quando non si possa giustificare la provenienza per l'alcool che si adopera come materia prima per la rettificazione o per la trasformazione in liquori.

In questo caso la multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente alla quantità e grado di forza dell'alcool di cui non si possa legittimare l'origine.

Art. 101. Si commette la contravvenzione prevista dal numero 3 dell'art. 98 quando:

a) Venga indicato falsamente il concorso delle condizioni necessarie per ottenere la esenzione di tassa;

b) Si prolunghi la distillazione oltre il termine concesso, o dopo ottenuta la quantità del prodotto dichiarato.

Nel primo caso, cioè quando non si impieghi per la distillazione materia prodotta dai propri fondi, o si effettui la distillazione per conto di terzi o per uso del commercio, o si produca spirito di ricchezza alcoolica superiore ai 70°, la multa sarà stabilita in base alla tassa liquidata sulla totale quantità e sul grado di forza del prodotto accertato.

Art. 102. Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente regolamento sarà punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Art. 103. L'azione per le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse.

Art. 104. Quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, e prima che il giudice competente pronunci definitivamente

il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000 decide l'intendente di finanza della provincia. Se supera le lire 2000 e fino a lire 4000, decide il prefetto della provincia.

Se supera lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 105. Il processo verbale per le contravvenzioni si stende presso l'Agenzia delle imposte nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, con le norme dell'art. 90 del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Esso fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 106. Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite ai termini dell'articolo 91 del preaccennato regolamento doganale.

TITOLO XI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 107. Per le fabbriche in attività all'attuazione del presente regolamento, non occorre che siano rinnovate le denuncie già presentate.

Tanto tali denuncie, quanto i processi verbali di verificazione, devono dagli Uffici finanziari, attualmente incaricati del servizio, essere comunicati all'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 108. I processi verbali delle fabbriche in attività devono dall'ingegnere del macinato essere tosto riveduti:

1° Perchè possa esaminare quali opere occorrano per l'esercizio di un'efficace sorveglianza;

2° Perchè possa procedere alla determinazione e notificazione della produttività e della tassa giornaliera per le fabbriche di seconda categoria;

3° Perchè possa determinare l'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai fabbricanti tanto di prima quanto di seconda categoria.

Per le fabbriche soggette alla vigilanza permanente, deve essere provveduto inoltre:

a) Perchè siano munite di inferiate reticolate le finestre prospicienti all'esterno;

b) Perchè l'accesso nelle fabbriche sia limitato alle porte strettamente necessarie all'esercizio dello stabilimento.

Art. 109. Alla pubblicazione del presente regolamento l'intendente di finanza deve inoltre provvedere:

1° Per la costituzione del servizio nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente della Finanza;

2° Perchè si proceda tosto dall'ingegnere provinciale del macinato alla determinazione della produttività e della tassa giornaliera delle fabbriche di seconda categoria, per la relativa notificazione ai fabbricanti;

3° Perchè sieno costituite le Commissioni circondariali;

4° Perchè siano prestate le cauzioni dai fabbricanti.

Art. 110. L'intendente di finanza provvederà tosto, d'accordo coi fabbricanti, perchè l'Amministrazione abbia nelle fabbriche di prima categoria il locale necessario all'esercizio della vigilanza permanente.

Art. 111. L'accertamento della tassa nelle fabbriche di prima categoria, fino a che non saranno applicati i misuratori, si farà nei modi prescritti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

Art. 112. Durante il medesimo periodo di tempo è fatto obbligo ai fabbricanti di inscrivere nell'apposito registro, di cui all'articolo 23 di questo stesso regolamento, le indicazioni relative al movimento dello spirito greggio, sia nei magazzini di deposito, sia nei passaggi agli apparati di rettificazione.

Art. 113. Il giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, sarà proceduto dai delegati della Finanza, in contraddittorio dei fabbricanti, all'inventario di tutte le materie alcooliche od alcoolizzabili esistenti nelle fabbriche di prima categoria.

Art. 114. Durante il tempo in cui nelle fabbriche di prima categoria il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della Finanza, questi agenti devono tenere uno speciale registro per annotarvi:

1° Il movimento d'entrata e d'uscita nei magazzini dell'alcool;

2° Il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento di tutte le materie alcooliche od alcoolizzabili;

3° Il conto della fabbricazione, tanto rispetto alle materie prime, quanto rispetto ai prodotti.

Art. 115. Agli effetti dell'articolo precedente, i fabbricanti dovranno somministrare ai delegati tutte le informazioni che questi richiederanno, e prestare la loro opera affine di agevolare le operazioni di riscontro.

Art. 116. Con istruzioni ministeriali saranno dettate le norme per la pratica applicazione del presente regolamento.

Tabella A per la riduzione del peso degli spiriti importati dall'estero in misure di capacità.

Ricchezza alcoolica centesimale in volume	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in volume	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri
30	1,0355	66	1,1106
31	1,0368	67	1,1136
32	1,0381	68	1,1153
33	1,0394	69	1,1196
34	1,0408	70	1,1227
35	1,0423	71	1,1259
36	1,0438	72	1,1290
37	1,0452	73	1,1324
38	1,0468	74	1,1357
39	1,0484	75	1,1391
40	1,0501	76	1,1425
41	1,0519	77	1,1460
42	1,0536	78	1,1496
43	1,0555	79	1,1531
44	1,0574	80	1,1567
45	1,0593	81	1,1605
46	1,0613	82	1,1643
47	1,0634	83	1,1682
48	1,0654	84	1,1722
49	1,0676	85	1,1762
50	1,0697	86	1,1804
51	1,0719	87	1,1845
52	1,0742	88	1,1889
53	1,0765	89	1,1934
54	1,0788	90	1,1982
55	1,0813	91	1,2031
56	1,0838	92	1,2080
57	1,0862	93	1,2133
58	1,0887	94	1,2186
59	1,0913	95	1,2243
60	1,0940	96	1,2303
61	1,0966	97	1,2367
62	1,0994	98	1,2435
63	1,1022	99	1,2491
64	1,1050	100	1,2583
65	1,1077		

Tabella B per la determinazione della tara sulle botti e sui caratelli.

Categoria delle botti e caratelli	PESO LORDO delle botti o caratelli ripieni di liquido — Chilogrammi	GRADO ALCOOLICO DEL LIQUIDO contenuto nelle botti o caratelli: oltre i 90°	meno di 90° fino ad 80°	meno di 80° fino a 70°	meno di 70° fino a 60°	meno di 60° fino a 40°	meno di 40°	OSSERVAZIONI
		Tare percentuali						
1	Fino a 100	19 50	18 90	18 40	18 00	17 50	17 10	Le tare indicate nel presente prospetto valgono per le botti o caratelli cerchiati in ferro. Per le botti o caratelli cerchiati in legno e ferro, o solo in legno, le tare indicate nel presente prospetto si diminuiranno del 15 per cento.
2	Da 101 a 150	19 00	18 40	18 00	17 50	17 10	16 60	
3	Da 151 a 200	18 50	17 90	17 50	17 10	16 60	16 20	
4	Da 201 a 300	17 50	17 00	16 50	16 10	15 70	15 20	
5	Da 301 a 400	17 00	16 50	16 00	15 60	15 20	14 80	
6	Da 401 a 550	16 00	15 50	15 00	14 60	14 20	13 80	
7	Da 551 a 700	15 00	14 50	14 10	13 70	13 30	13 00	
8	Oltre i 700	14 50	14 00	13 70	13 30	13 00	12 60	

Descrizione dello strumento misuratore d'alcool

(Sistema SIEMENS)

Il misuratore d'alcool sistema *Siemens* (costrutto nell'officina meccanica della ditta Gebrüder Siemens e Compagni in Charlottemburg) è uno strumento che raggiunge due scopi: 1° quello di misurare il volume di spirito o di liquido qualsiasi che passi attraverso il congegno stesso; 2° quello di misurare la quantità d'alcool anidro contenuta in quello stesso volume di liquido.

E perciò provvisto di due contatori, l'uno dei quali nota il numero dei litri di liquido passati per lo strumento, e l'altro segna quanti litri d'alcool assoluto siano contenuti in quelli di spirito segnati dal primo contatore.

Lo strumento consta di tre parti principali: della *pentola*, del *tamburo* e del *galleggiante*.

Il tamburo serve unicamente per la misura del volume, la pentola ed il galleggiante sono destinati specialmente alla determinazione della quantità di alcool assoluto.

Queste tre parti essenziali dello strumento sono collegate fra loro nel modo seguente: La pentola, mediante un tubo di comunicazione coll'apparecchio di distillazione, riceve il liquido che discende da questo e si riempie fino ad un dato livello; mercè una particolare disposizione di tubi si produce la mescolanza perfetta del liquido nella pentola stessa, e, mediante altri tubi, disposti pure in modo speciale, il liquido va a riversarsi nel centro del tamburo.

Questo tamburo è diviso in tre eguali compartimenti, ciascuno della capacità di litri 6 667, per cui la intera capacità del tamburo è esattamente di litri 20. I compartimenti sono così congegnati nell'interno che, avvenuto il riempimento di quello situato più in basso, comincia a riempirsi il seguente, locchè genera uno squilibrio nella massa del liquido, in forza del quale il tamburo assume un movimento di rotazione, ed il liquido contenuto in quel compartimento si vuota, per un'apposita apertura, entro il recipiente di scarico.

In tale movimento di rotazione il secondo compartimento viene a portarsi al posto del primo, questo si riempie e si vuota in egual modo, e così di seguito; perciò, quando il tamburo ha compiuto un intero giro, si sono versati dallo stesso litri 20 di liquido. L'asse del tamburo porta una ruota dentata la quale si ingrana coi ruotismi del contatore, in modo che, ad ogni giro del tamburo, il contatore indica 20 litri di liquido.

Il galleggiante sta sospeso nel centro della massa liquida contenuta nella pentola, ed è costituito da un corpo cilindrico di rame, rivestito di altro metallo inossidabile; la sua cavità interna è riempita di spirito di una determinata ricchezza alcoolica.

Questo galleggiante è tenuto sospeso da una molla elastica, ad una estremità della quale è attaccato mediante un filo metallico.

La molla è disposta orizzontalmente sopra il tamburo ed è fissa all'altra estremità nel telaio stesso dello strumento.

È evidente che il galleggiante perderà più o meno del suo peso entro la massa liquida, a seconda che questa sarà più o meno densa, cioè meno o più ricca di alcool.

Queste variazioni di peso del galleggiante produrranno maggiori o minori inflessioni nella molla che lo sostiene, e perciò la estremità di quella molla si abbasserà di una maggiore o minore quantità, a seconda della ricchezza alcoolica dello spirito.

All'asticella che unisce il galleggiante colla molla è attaccata la estremità di una leva semplice. L'estremità del braccio di leva seguirà quindi il galleggiante in tutti i movimenti d'alzamento ed abbassamento entro la massa liquida, e questi movimenti verranno ripetuti dall'estremità libera dell'altro braccio di leva.

Veggasi ora come siano collegati i movimenti di questa leva, che è destinata ad indicare la forza alcoolica dello spirito, con quelli del tamburo, che indica solo il volume di spirito.

Sull'asse del tamburo è fisso un organo che, per la sua forma speciale, è detto trifoglio, ed è costituito da una grossa lamina di rame ritagliata in forma di tre *ali* o foglie, profilate a curva. Il piano del trifoglio è normale all'asse di rotazione, e sul contorno dello stesso è costantemente appoggiata pel suo peso la estremità del braccio più corto di una leva ad angolo, la quale all'altro braccio sorregge una curva speciale, graduata, detta *curva alcoolometrica*.

Al vuotarsi di ogni compartimento, la leva ad angolo che appoggia sopra una delle ali del trifoglio è condotta da questo a compiere due oscillazioni, l'una da sinistra a destra e l'altra di ritorno alla primitiva posizione.

La massima oscillazione che possa fare questa leva corrisponde ad un angolo di rotazione di 30°.

Ad ogni oscillazione la curva alcoolometrica, dopo aver compiuto un angolo maggiore o minore, a seconda della ricchezza alcoolica dello spirito, come si dirà, viene ad urtare contro la estremità di quella leva semplice che è collegata al galleggiante, e perciò viene trattenuta da un ulteriore movimento.

La curva alcoolometrica è calcolata e costrutta in modo che, quando passa per la pentola dell'alcool a 100°, la estremità della leva semplice (detta *leva d'urto*, per l'ufficio a cui è destinata) si trova nel suo punto più alto, ed allora essa curva può compiere tutta intera la sua oscillazione di 30°; quando invece passa spirito di gradazione inferiore, per esempio a 50°, allora, siccome il liquido ha maggiore densità e perciò il galleggiante vi perde più del suo peso, così gravita meno sulla molla, e perciò la estremità di questa si mantiene più sollevata, ed in conseguenza l'estremità della leva d'urto resta più abbassata, in modo che la curva alcoolometrica vi urta contro solo dopo aver fatta una oscillazione di 15°.

Come si vede, dunque, l'arco compiuto dalla leva angolare risulta proporzionale alla ricchezza alcoolica del liquido. Ora, l'asse della leva angolare trasmette i suoi movimenti ai ruotismi di un contatore, ed è facile comprendere che il movimento dei ruotismi procederà in proporzioni corrispondenti alla misura degli angoli compiuti dalla leva, e quindi in proporzione della ricchezza alcoolica dello spirito; e perciò questo secondo contatore indica precisamente la quantità di alcool assoluto contenuta in quel volume di spirito che viene contemporaneamente misurato dall'altro contatore.

Il movimento rotatorio dell'asse della leva ad angolo è trasmesso ai ruotismi del contatore col mezzo di una ruota speciale, concentrica all'asse della leva ad angolo, e detta *ruota alcoolica*, la quale accompagna la leva in tutti i suoi movimenti *da destra a sinistra*, ma, pel modo speciale con cui è collegata a quella leva (cioè mediante incastri a coda di rondine e piccole sfere mobili) non può mai ritornare da sinistra a destra. Si comprende l'ufficio di questa ruota; infatti, siccome il contatore deve sempre progredire nello stesso senso, cioè sommare le quantità di alcool che successivamente passano per lo strumento, così, se dopo avere la ruota progredito in un senso, ed avere quindi fatto segnare al ruotismo del contatore una determinata quantità di alcool, dovesse anche ritornare alla posizione primitiva, come fa la leva d'angolo, che vi è condotta dal trifoglio, la ruota stessa farebbe ritornare alla primitiva posizione anche i ruotismi del contatore, e perciò verrebbero in questo secondo movimento cancellate le indicazioni segnate nel primo.

Nel modo invece con cui è collegata la ruota alla leva d'angolo, tutti i movimenti angolari, che rappresentano le ricchezze alcooliche dello spirito versato al girare di ogni compartimento, vengono dalla ruota effettuati sempre nello stesso senso da destra a sinistra.

La somma di tutti questi movimenti angolari è data quindi dal contatore dell'alcool assoluto.

Il tamburo versa il liquido in una cassa semicilindrica in ghisa, che forma un tutto con il telaio e colla base dello strumento, e tale cassa porta inferiormente il tubo di scarico.

Nel caso in cui avvenga che il tamburo si arresti nel suo movimento, oppure che affluisca nella pentola una quantità eccessiva di liquido, un apposito tubo è collocato in modo da ottenere che il liquido che discende dal distillatore vada a disperdersi inferiormente alla base dello strumento.

Al centro di figura della cassa semicilindrica è applicato un tubo che funziona nel caso in cui fosse intercettato il tubo ordinario di scarico e venisse così a riempiersi la cassa fino al centro.

Tutto lo strumento è poi rinchiuso in una cassa di lamiera di ferro, assicurata opportunamente mediante viti e suggelli, e munita di una piccola finestra con cristallo, attraverso la quale si possono fare le letture dei contatori ed osservare il movimento della leva angolare, e quindi della curva alcoolometrica e del tamburo, e riconoscere perciò anche se lo strumento funziona regolarmente.

Fra il tubo che discende dal distillatore e lo strumento può essere interposto un filtro il quale serve a trattenere le sostanze eterogenee che per avventura lo spirito portasse in sospensione, e che andrebbero ad imbrattare lo strumento e perciò anche a turbare la regolarità delle indicazioni.

Ogni parte dello strumento, come pure le viti che lo fissano sulla base, i tubi di congiunzione col filtro, col distillatore, ecc., vengono assicurati mediante appositi suggelli.

Il Num. **5018** (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro;

Visto l'unito elenco in cui trovansi descritte num. 11 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare, ad uso privato, alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato e di occupare altresì dei tratti di spiaggia lacuale;

Viste le inchieste amministrative regolarmente compiute per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica, come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, al comune, alla Ditta di commercio ed alla Società, indicati nell'unito elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, per la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto la osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1879.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*
VARÈ.

ELENCO *annesso al Reale decreto del* 24 *luglio* 1879 *di numero* 11 *domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali demaniali, e di occupare ad uso privato alcuni tratti di spiaggia lacuale.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		Concessioni d'acqua per forza motrice.			
1	Fontana Paolo	Derivazione d'acqua dal torrente Astico, in territorio del comune di Rotzo, provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente moduli 2.90, atta a produrre la forza di circa 16 cavalli dinamici, in servizio di una sega da legnami, che si propone di costruire nello stesso comune, sui mappali numeri 4069, 4070.	5 novembre 1878 avanti la Prefettura di Vicenza a rogito del notaio Casalini	Anni 30 dal 1° gennaio 1879	74 »
2	Verri Ambrogio . . .	Derivazione d'acqua dal fiume Lambro, in territorio del comune di Magreglio, provincia di Como, nella quantità non eccedente moduli 0.125, atta a produrre la forza di 1 cavallo dinamico, in servizio di un'officina da arrotino, che possiede nello stesso comune.	23 dicembre 1878 avanti la Sottoprefettura di Lecco	Anni 30 dal 1° gennaio 1879	4 (1)
3	Venini, Campioni e Polti, Ditta di commercio, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Polti	Derivazione d'acqua dal fiume Tanaro, in territorio del comune di Ormea, provincia di Cuneo, nella quantità non eccedente moduli 7.88, atta a produrre la forza di circa 117 cavalli dinamici, in servizio di due seghe da legnami, che possiede nello stesso comune, luogo detto *Isola Grande*.	18 aprile 1879 avanti la Prefettura di Cuneo	Anni 20 dal 1° gennaio 1878	180 (2)
4	Croze ing. Ottavio . .	Derivazione d'acqua dal fiume Meschio, in territorio del comune di Vittorio, provincia di Treviso, nella quantità non eccedente moduli 12, atta a produrre coll'aumento accordato colla presente concessione la forza di 67 cavalli dinamici, in servizio dello stabilimento per la fabbricazione della calce idraulica, che esercisce nello stesso comune, frazione di Serravalle, in virtù dell'atto d'investitura 25 luglio 1859.	29 aprile 1879 avanti la Prefettura di Treviso	Anni 30 dal 1° gennaio 1879	50 37 (3)
5	Devoti Pietro	Derivazione d'acqua dal torrente detto *Fosso di Fraschio*, in territorio del comune di Ottone, provincia di Pavia, nella quantità non eccedente moduli 0.53, atta a produrre la forza di 4 circa cavalli dinamici, in servizio del molino da cereali a due palmenti, che si propone di costruire nello stesso comune, frazione di Fraschio, località detta *S. Rocco e Lucia*.	3 maggio 1879 avanti la Sottoprefettura di Bobbio	Anni 30 dal 1° gennaio 1878	12 »
		Concessioni d'acqua per irrigazione.			
6	Acquarone Leonardo .	Derivazione d'acqua dal Rivo Artallo, in territorio del comune di Porto Maurizio, capoluogo di provincia, nella quantità complessiva non eccedente moduli 0.032, per irrigare parte della sua villa, la Romita, posta nello stesso comune, regione Costamurate.	20 marzo 1879 avanti la Prefettura di Porto Maurizio	Anni 30 dal 1° gennaio 1879	10 »
7	Zamperetti don Luigi	Derivazione d'acqua dalle colaticce delle risaie Busetto, in territorio del comune di Camisano, provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente moduli 0.11, limitatamente però all'epoca della coltivazione delle risaie, per irrigare ettari 1.87.40 di terreno, che possiede nello stesso comune, demarcato coi mappali numeri 2545 *P* e 2546 *P*.	29 aprile 1879 avanti la Prefettura di Vicenza a rogito del notaio Mariotto	Anni 28 dal 1° gennaio 1879	11 »

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		Concessione d'acqua per maceratoio da canape.			
8	Bovelacci Antonio . .	Derivazione d'acqua dal fiume Montone, in territorio del comune di Forlì, capoluogo di provincia, nella quantità non eccedente in complesso metri cubi 810 nel corso dell'anno, per alimentare un maceratoio da canape, che possiede nello stesso comune, luogo detto *Romiti.*	15 marzo 1879 avanti la Prefettura di Forlì	Anni 10 dal 1° gennaio 1878	10 »
		Concessione d'acqua per usi domestici ed abbeveraggio degli animali.			
9	Comune di Valdobbiadene, rappresentato dal sindaco cavaliere Alessandro Dalla Costa	Derivazione d'acqua dalla roggia Ron, proveniente dal rivo Busnor, in territorio del comune di Valdobbiadene, provincia di Treviso, nella quantità non eccedente moduli 0.00.25 (un quarto di litro al minuto secondo), per gli usi domestici degli abitanti di San Vito, Colmello de' Caravaggio e Corop, frazione di detto comune, e per lo abbeveraggio degli animali.	15 maggio 1879 avanti la Prefettura di Treviso	Anni 30 dal 1° gennaio 1879	2 »
		Concessioni per occupazioni di spiaggia lacuale.			
10	Bonardi Giacinta vedova Ravà per sè e per i figli Ravà Francesco, Giuseppe, Giuseppa e Rosa	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, in territorio del comune di Lavena, provincia di Como, della superficiale estensione di metri quadrati 232, per ampliare il fondo che possiedono nello stesso comune vicino a Nobiallo.	22 febbraio 1879 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1878	23 »
11	Società riunite di navigazione sul lago di Como, rappresentate dai signori cav. Giacomo Venini e Pompeo Orsenigo	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, in territorio del comune di Bellagio, provincia di Como, della superficiale estensione di metri quadrati 43, per la costruzione di uno scalo o pontile per l'approdo dei suoi piroscafi.	18 aprile 1879 avanti la Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1879	5 »

(1) Oltre al pagamento, tosto emanato il Reale decreto di concessione, della somma di lire 20 per l'uso fatto di dette acque negli anni decorsi.

(2) Oltre al pagamento, tosto emanato il Reale decreto di concessione, della somma di lire 100 per l'uso fatto di dette acque negli anni decorsi.

(3) In aumento al canone di lire 250 85, portato dalla sopracitata investitura, cui la presente forma appendice.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro delle Finanze incaricato dell'*interim *del Ministero del Tesoro*
B. GRIMALDI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

E aperto nella R. scuola normale superiore di Pisa il concorso a:
N. 10 posti nella sezione di lettere e filosofia, ed a
N. 10 posti nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali.

A sette dei vincitori nella sezione di lettere e filosofia, ed a tre dei vincitori nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato od un posto gratuito nel Convitto annesso alla scuola, od un sussidio di lire 60 mensili per tutto il tempo in cui la scuola rimane aperta.

Gli altri vincitori tanto nella prima quanto nella seconda sezione verranno nominati alunni aggregati, ed a due di essi potrà essere concesso di entrare nel Convitto come alunni a pagamento.

Gli esami principieranno la mattina del 24 ottobre prossimo ad ore 8 antimeridiane.

Le norme pel concorso sono indicate negli articoli del regolamento, che qui si riportano per comodo dei concorrenti.

Pisa, li 5 luglio 1879.

Il Direttore: ENRICO BETTI.

Regia Scuola Normale Superiore di Pisa.

Art. 1. La Regia scuola normale superiore istituita in Pisa col *motuproprio* del 28 novembre 1846, ha per oggetto di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole secondarie e normali.

Art. 2. Essa si compone di due sezioni:

1. Lettere e filosofia.
2. Scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima sezione si divide nelle tre sottosezioni seguenti:

1. Filologica.
2. Storica.
3. Filosofica.

La seconda sezione si divide nelle quattro sottosezioni seguenti:

1. Matematica.
2. Fisica.
3. Chimica.
4. Scienze naturali.

Art. 3. Vi saranno nella scuola alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministro.

Art. 4. Gli alunni della scuola saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio e aggregati senza sussidio.

Con decreto Ministeriale verrà determinato ogni anno, per ciascuna delle due sezioni suindicate, il numero degli alunni di queste differenti classi.

Art. 5. I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6. Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di lire 60 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di lire 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7. Il corso della scuola normale, per gli alunni convittori, si compone di due anni di studi preparatorii e di due anni di studi normalistici.

Art. 8. L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitarii e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9. La divisione degli alunni di ciascuna sezione fra le varie sue sottosezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda sezione negli anni di studi preparatorii vien fatta soltanto la divisione fra studenti di scienze naturali e studenti di scienze matematiche e fisiche.

Un giovane potrà chiedere di iscriversi a due sottosezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo di sezione deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10. Negli anni di studi preparatorii i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle Facoltà respettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla Facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola conferenze e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni dell'ultimo anno normalistico, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti per la Facoltà di lettere e filosofia e per quella di scienze, in quelle parti che riguardano le scuole di magistero, in quanto le norme stesse si accordano con quelle stabilite dal presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorii nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà, per questo, i Consigli direttivi speciali di sezione.

Art. 11. Finito il corso normalistico, la R. scuola normale rilascierà ai giovani che abbiano superati tutti gli esami un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole secondarie classiche o normali, firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola.

L'esame di abilitazione sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sottosezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà d'interrogare il giovane sulla dissertazione.

Art. 12. Tutti i posti di alunni della scuola normale si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere ad essere ammesso alla scuola soltanto per uno degli anni preparatorii e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane venga ammesso anche al secondo anno di studi normalistici in una sottosezione, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Ogni anno, per poter conservare il posto di alunno della scuola normale, il giovane dovrà riportare in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati d'assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto in altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13. Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, il direttore della scuola,

sul parere favorevole del Consiglio direttivo generale, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14. Le iscrizioni per il concorso alla scuola sono aperte presso la Università e la R. scuola normale superiore di Pisa, e presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino, dal 1° luglio fino ai 15 giorni prima dell'apertura dell'Università di Pisa.

Art. 15. L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita comprovante l'età non minore di 17 anni, nè maggiore di 25, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorii nelle due sezioni, il certificato di licenza liceale, e pel secondo anno i certificati di iscrizione e di diligenza per gli studi che la Facoltà relativa della Regia Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di licenza universitaria, ed oltre a questo anche i certificati di diligenza corrispondenti agli studi universitari fatti.

Art. 16. Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei primi venti giorni dell'anno scolastico della R. Università di Pisa.

Art. 18. Pel concorso al primo anno di studi preparatorii in lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1. In un componimento italiano;
2. In una traduzione dal latino;
3. In una traduzione dal greco;
4. In un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1. Nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2. In quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3. In quesiti di storia e geografia;
4. In quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorii in scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

Art. 19. Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorii, le due prove si aggireranno sulle materie che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e pel concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, le due prove si aggireranno sulle materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. Gli esami di concorso per le due sezioni si fanno presso la Regia scuola normale di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dai Consigli direttivi di sezione e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla Direzione della scuola normale.

Art. 21. I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23. I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24. Il direttore della scuola, tenendo conto del resultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentiti i Consigli direttivi, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno di due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla scuola, secondo l'articolo 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.